

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 21-3531

DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica." Differimento di termini per l'anno di applicazione 2012.

A relazione dell'Assessore Casoni:

La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 26 luglio 2010 la deliberazione n. 20-380 recante: *"Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica"*.

Con la deliberazione suddetta è stato introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente.

Per effetto della stessa deliberazione i comuni rilasciano annualmente, verificata la regolarità dell'impresa, apposito documento denominato "VARA" (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche).

Con la stessa deliberazione è stato, in particolare, disposto che, ai fini della verifica annuale della regolarità contributiva dell'impresa, la stessa debba produrre alle amministrazioni comunali territorialmente competenti:

- a. D.U.R.C. riferito all'anno precedente;
- b. in mancanza del D.U.R.C., il C.R.C. con riferimento all'anno precedente;
- c. in difetto di entrambi i documenti sopraindicati, gli attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente;

Le successive deliberazioni 23 dicembre 2010 n. 12-1269 *"D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Proroga termini"*, 28 febbraio 2011 n. 39- 610 oggetto *"Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Modifica del capo II. Esito della verifica di regolarità"*, 9 maggio 2011 n. 13-1999 recante *"D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: Legge regionale 12 novembre 1999, N. 28, Art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Integrazioni"*, hanno disposto meccanismi di proroga e modalità speciali di rateizzazione, per graduare e mitigare gli effetti delle nuove disposizioni, per la fase di prima applicazione, consentendo in tal modo, alla maggioranza degli operatori del comparto, di regolarizzare la posizione per l'anno di contribuzione previsto.

Per effetto del combinato disposto delle deliberazioni suddette, i termini di scadenza previsti, rispettivamente, per gli adempimenti a carico degli operatori e per il riscontro comunale, sono fissati al 28 febbraio ed al 30 aprile di ogni anno.

Oltre a quanto già accennato, va meglio evidenziato che, ad evitare prevedibili massicce espulsioni degli operatori dal mercato, la deliberazione regionale non richiede la dimostrazione della regolarità

per tutti gli anni pregressi, considerando sufficiente, per poter continuare nell'esercizio dell'attività, la regolarità per il solo anno precedente che, allo stato attuale, risulta essere il 2010.

I contenuti della deliberazione regionale, con particolare riferimento alla documentazione da produrre ed alle relative modalità di acquisizione, devono peraltro essere opportunamente riconsiderati alla luce delle recenti modifiche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall' Art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012”* al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, che dispongono il divieto di presentazione di certificati alle p. a. da parte dei privati e prevedono che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso DPR, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Peraltro, pur a fronte di tali disposizioni, in merito alle modalità di acquisizione del DURC si sono recentemente pronunciati il Ministero del Lavoro con circolare n. 37/0000619/MA007 – A001 in data 16-1-2012 e l'INPS e INAIL centrali con nota n. 1462 del 26-2-2012, con riferimento agli accertamenti relativi all'inizio lavori in edilizia. Secondo tali pronunce le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (quali INPS e INAIL) circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale non possono essere sostituite da una autodichiarazione, in quanto le stesse hanno complessa natura contabile derivante dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Tali criticità interpretative hanno richiesto idonei approfondimenti, in particolare, con gli uffici dell'INPS regionale, al fine di verificare le modalità operative per ottemperare alle novità normative, in relazione alle specificità del controllo previsto dalle disposizioni regionali.

Dagli approfondimenti effettuati si è dovuto concludere che, pur alla luce delle precisazioni del Ministero del lavoro e dell'INPS – INAIL centrali, stante la specificità degli accertamenti richiesti dalla DGR regionale, tale verifica, essendo limitata all'anno fiscale precedente, non ha forma di DURC e, pertanto, va effettuata mediante il rilascio di autocertificazione da parte degli interessati (ex art. 46 del citato DPR, comma 1 punto p), soggetta a controllo ex art. 71 del medesimo DPR, o mediante acquisizione diretta da parte della p. a. precedente, delle informazioni necessarie.

E' ragionevole prevedere che la verifica da effettuarsi ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 smi, a seguito di autocertificazione, potrà produrre criticità a livello applicativo in quanto:

-da un lato, la delicatezza della questione ed i precedenti di false dichiarazioni porterebbero, presumibilmente, ad un'elevata quota di controlli (tendenzialmente la totalità delle dichiarazioni rese in autocertificazione) mediante altrettante richieste all'INPS, con conseguenti difficoltà procedurali al riscontro immediato;

- parallelamente, d'altro canto, nel caso in cui i comuni scegliessero invece di effettuare le verifiche soltanto su un campione ridotto di casi, ne risulterebbe di molto compromessa l'efficacia dei controlli previsti dalla disciplina regionale, permanendo in attività imprese effettivamente non provviste del requisito di regolarità.

Conseguentemente è da ritenere preferibile la soluzione alternativa dell'acquisizione diretta dei dati da parte delle amministrazioni precedenti presso gli uffici dell'amministrazione certificante, rendendo i controlli preventivi e generalizzati: in proposito occorre definire una modalità di rapporto diretto tra INPS e Comuni che consenta la verifica generalizzata, d'ufficio, di tutte le posizioni dei soggetti autorizzati al commercio su area pubblica.

A tale fine, stante la complessità dei controlli che le p. a. dovrebbero effettuare, nell'attuale contesto, per la verifica della regolarità delle imprese ai fini del rilascio del VARA, e per garantire, nel contempo, la piena efficacia delle disposizioni regionali e provvedere per il loro pieno adeguamento alle intervenute norme di semplificazione documentale, si è avviata un'azione interistituzionale per consentire alle amministrazioni pubbliche di procedere direttamente a verifiche e controlli, liberando cittadini ed imprese da oneri di attraversamento burocratico.

In particolare si è avviato un progetto che, in tempi brevi, consenta ai comuni procedenti di acquisire in via diretta presso l'INPS le informazioni relative alla regolarità contributiva degli ambulanti per l'anno 2010, mediante una procedura semplificata che renda disponibili le relative informazioni a tutti i Comuni interessati.

Per permettere la messa a punto di tale procedura semplificata che presenta carattere di assoluta novità, e pertanto, per il corrente anno rivestirà carattere sperimentale, per consentire all'INPS regionale di istruire le richieste dei comuni e tenuto conto della situazione di oggettiva incertezza nella quale si sono venuti a trovare gli operatori privati e pubblici coinvolti nel procedimento in seguito alle novità normative descritte, si rende necessario prevedere un differimento dei termini fissati dalla deliberazione regionale, con esclusivo riferimento all'anno 2012, stabilendo che la data di consegna da parte degli operatori commerciali della documentazione necessaria alla dimostrazione della regolarità contributiva e fiscale del 28 febbraio sia differita al 30 aprile 2012 e la data del 30 aprile stabilita per i comuni per la verifica della regolarità contributiva degli operatori, sia differita al 31 luglio 2012.

Vista la D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. – Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*" e smi.

Visti gli articoli 40, 43, 44 bis, del DPR 445/2000, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dalla legge 183/2011.

Per le motivazioni indicate nella premessa.

La Giunta regionale unanime

delibera

di differire, con esclusivo riferimento all'anno 2012, in parziale sanatoria il termine del 28 febbraio, indicato al punto 4 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica", al 30 aprile 2012;

di differire, con esclusivo riferimento all'anno 2012, in parziale sanatoria il termine del 30 aprile, indicato al punto 1 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica", al 31 luglio 2012;

di differire conseguentemente, con esclusivo riferimento all'anno 2012, in parziale sanatoria i termini del 28 febbraio e del 30 aprile, indicati al punto 5 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A e al punto 1 del capo II "Esito della verifica di regolarità" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica" rispettivamente al 30 aprile e al 31 luglio 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)